

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Catania, Sezione Terza, sentenza 9 maggio 2024, n. 1696.**

**1. Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario – Alternatività – Istanza di trasposizione in sede giurisdizionale da parte di soggetti che non siano controinteressati - Impossibilità - Ragioni.**

**2. Giustizia amministrativa – Ricorso straordinario – Principio di alternatività – Ratio - Ambito ai applicazione – Identità del bene della vita controverso -Sufficienza:**

1. Deve escludersi che i soggetti che non siano controinteressati possano effettuare l'opposizione prevista dall'art. 10 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; la previsione della trasposizione, infatti, riguarda i soggetti a cui il ricorso deve essere notificato ed è giustificata dalla salvaguardia della scelta in ordine alla tutela giurisdizionale per chi abbia un proprio qualificato interesse a contraddire nei confronti di una domanda avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento. Tale esigenza di assicurare la scelta circa la tutela giurisdizionale non può sussistere rispetto a chi sia da ritenersi estraneo all'oggetto del giudizio introdotto con il ricorso straordinario, atteso che altrimenti si consentirebbe - mediante l'utilizzo distortivo dello strumento dell'opposizione di chi è indicato asseritamente come controinteressato - di eludere i termini di decadenza e attivare ex post il giudizio in sede giurisdizionale, per il quale il termine di decadenza di sessanta giorni risultasse già decorso al momento della presentazione del ricorso straordinario.

2. Il principio di alternatività tra ricorso straordinario e tutela giurisdizionale risponde ad una ratio di tutela non dei privati bensì della giurisdizione, avendo lo scopo di evitare il rischio di due decisioni contrastanti sulla medesima controversia, e trova applicazione, pertanto, sia quando si tratta della medesima domanda o dell'impugnazione dello stesso atto, sia quando vi sia identità del bene della vita oggetto del rimedio giustiziale esperito. La regola dell'alternatività, in particolare, è stata interpretata con elasticità dalla giurisprudenza, trovando applicazione anche nel caso di due impugnative rivolte dal medesimo soggetto avverso punti diversi dello stesso atto o, come quando si tratta di atti distinti, ma legati tra loro da un nesso di presupposizione; la proposizione del ricorso straordinario dunque preclude non soltanto la formale impugnazione del medesimo provvedimento amministrativo innanzi al giudice di primo grado, ma anche la riproposizione della medesima domanda (causa petendi e petitum) oggetto del ricorso straordinario, evitandosi in tal modo il prodursi di due decisioni difformi, che abbiano il medesimo vincolo, e quindi il potenziale conflitto tra giudicato (in senso tecnico-giuridico) e vincolo giuridico ad esso sostanzialmente equiparabile.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. I sig.ri -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, odierni ricorrenti, sono dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza, tutti con sede lavorativa in -OMISSIS- Non adempiendo all'obbligo vaccinale imposto dalla propria Amministrazione di appartenenza, sono stati

sospesi dal servizio, rispettivamente, come segue: 1) il sig. -OMISSIS- sebbene in congedo straordinario ai sensi della c.d. L. 104; 2) il sig. -OMISSIS- sebbene -OMISSIS- 3) il sig. -OMISSIS- 2. Avverso tali provvedimenti di sospensione i ricorrenti sopra descritti hanno presentato in data -OMISSIS- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. A seguito di atto di opposizione del controinteressato in seno a tale giudizio, sig. -OMISSIS- con cui quest'ultimo ne ha chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale, i ricorrenti si sono costituiti innanzi a questo Tribunale, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 1199/1971 e dell'art. 48 c.p.a., riportandosi integralmente a tutte le deduzioni in fatto e in diritto del ricorso straordinario.

3. Con il ricorso introduttivo in epigrafe, in particolare, viene chiesto l'annullamento dei seguenti atti: 1) per -OMISSIS- i) determina di sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa ai sensi del DL 44/2021 e smi, -OMISSIS- ii) se utile, atto di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale, prot. -OMISSIS- ricevuto via pec il medesimo dì, atto endoprocedimentale; 2) per -OMISSIS-: i) determina sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa ai sensi del DL 44/2021 e smi, dal -OMISSIS- e fino al -OMISSIS- ricevuto tramite pec il -OMISSIS- ii) se utile, atto di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale, prot. n. -OMISSIS- ricevuto via pec il medesimo dì, atto endoprocedimentale; 3) per -OMISSIS-: i) determina sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa ai sensi del DL 44/2021 e smi, dal -OMISSIS- ricevuto tramite pec il -OMISSIS- ii) se utile, atto di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale, prot. n. -OMISSIS- ricevuto via pec il medesimo dì, atto endoprocedimentale; 4) per tutti i ricorrenti: i) invito alla vaccinazione, se utile; ii) circolari Ministeriali, se utili, come menzionate in atti: iii) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto, ivi inclusi invito ad adempiere; previa, ove necessario, disapplicazione dell'art. 2 del Decreto Legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" e del DL n. 1/2022; previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022, e del DL n. 1/2022, in ogni caso del DL 44/2021 e smi ove prevede l'obbligo vaccinale per il lavoratore e comunque per gli ultracinquantenni.

I ricorrenti hanno altresì agito per l'accertamento del loro diritto ad essere reintegrati al lavoro e a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione e ricostruzione della carriera; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa in via equitativa ritenuta di

giustizia, e per il risarcimento del danno morale, oltre al pagamento della maggiore spese affrontata per il pagamento dei tamponi.

I suddetti atti sono stati impugnati per i seguenti motivi: 1) *Sullo stato di emergenza; inesistenza; nullità; non consistenza nei dati scientifici; disapplicazione di norma contrastante con la Costituzione e con le norme eurounitarie;* 2) *Sulla violazione del diritto eurounitario – norma gerarchicamente sovraordinata – disapplicazione diritto interno in contrasto col diritto eurounitario;* 3) *Incostituzionalità dell'art. 2, dl 172/2021 e dell'art. 1, 2, 3 e della conseguente legge di conversione, del DL 1/2022 e del DL 24/2022, tutti modificativi del DL 44/2021, art. 4 e ss.; violazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 16, 32, 36 Cost.;* 4) *Violazione della Costituzione – la vaccinazione non crea ambienti sicuri – il vaccinato come il non vaccinato è contagante e contagiabile similmente ad un non vaccinato– carenza e difetto di prova d'efficacia dei vaccini covid-19;* 5) *Illegittimo provvedimento – necessario il preliminare ricollocamento dei lavoratori;* 6) *Violazione di legge e carenza di potere – il ricorrente -OMISSIS- è guarito dal sarscov2, e quindi munito di certificazione verde rafforzata, con conseguente immunizzazione naturale;* 7) *Violazione di legge e del contratto nazionale di lavoro di appartenenza;* 8) *In ogni caso, violazione delle norme a tutela della riservatezza;* 9) *Violazione e falsa applicazione della costituzione e norme eurounitarie – normativa, e atti derivati, fortemente repressiva ed in danno del lavoratore – il non vaccinato come dissidente politico –sulla richiesta di risarcimento del danno determinato dalla illogicità e vessatorietà dei provvedimenti adottati in danno dei lavoratori.*

3.1. Con il primo motivo di gravame i ricorrenti asseriscono che la deliberazione del 31.01.2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario, così come tutti i successivi decreti, siano illegittimi, perché emanati in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuirebbe il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario.

3.2. Con la seconda doglianza viene dedotta la presunta incompatibilità con il diritto eurounitario delle norme che hanno introdotto l'obbligo della vaccinazione e la conseguente richiesta della certificazione verde. Da ciò discenderebbe l'obbligo di disapplicazione della normativa nazionale che impone l'obbligo vaccinale ai ricorrenti e, in ogni caso, la necessità di sollevare la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea.

3.3. Con la terza censura viene chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.L. 172/2021 per violazione degli artt. 1, 2, 3 4, 16, 32 e 36 Cost., potendosi altresì ritenere violati anche l'art. 38 Cost. e l'art. 27 Cost., con conseguente disapplicazione della normativa violante, in quanto potenzialmente pregiudizievole per la salute degli obbligati/cooptati.

3.4. Con il quarto motivo viene lamentata la presunta illegittimità delle norme nazionali che hanno introdotto l'obbligo di vaccinazione anche sotto il profilo della carenza di prova in ordine alla loro efficacia.

3.5. Con la quinta doglianza viene dedotto che l'Amministrazione procedente avrebbe dovuto valutare la destinazione a mansioni diverse prima di procedere alla sospensione dei ricorrenti, rappresentando quest'ultima l'*extrema ratio*.

3.6. Con specifico riguardo alla posizione del ricorrente -OMISSIS- viene osservato - con il sesto motivo di ricorso - che quest'ultimo -OMISSIS- e che, quindi, fosse da considerarsi immune durante la vigenza dell'obbligo vaccinale da cui è scaturito il provvedimento di sospensione.

3.7. Con il settimo motivo di gravame viene rilevato che il contratto collettivo dei ricorrenti non preveda alcuna vaccinazione obbligatoria a fini lavorativi.

3.8. Con l'ottava censura viene dedotto che il datore di lavoro non avesse titolo di richiedere informazioni sullo stato vaccinale dei dipendenti, trattandosi di dati ultrasensibili che solo la normativa suindicata avrebbe inteso rendere disponibili obbligatoriamente ed unicamente proprio all'amministrazione titolata a svolgere la procedura di verifica.

3.9. Con l'ultima doglianza viene infine asserito che la vaccinazione costituisca una forma illegittima di trattamento sanitario obbligatorio e che la stessa abbia finito per limitare pesantemente il diritto di manifestazione del dissenso.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione intimata, si è costituito in giudizio in data 10.10.2022 per resistere al ricorso.

5. Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 14.10.2022 e depositato il successivo 7.11.2022 i ricorrenti hanno impugnato i seguenti atti: 1) per -OMISSIS- con la quale, a decorrere dal -OMISSIS- assume anzianità nel grado, ai fini giuridici, -OMISSIS- e viene esclusa l'anzianità di servizio nel periodo della sospensione ai sensi della D.L. 44/2021 e smi; 2) per -OMISSIS-, la determina n. -OMISSIS- con la quale, a decorrere dal -OMISSIS- assume, ai fini giuridici, anzianità di grado -OMISSIS- 3) per -OMISSIS-, la determina n. -OMISSIS- con la quale, a decorrere dal -OMISSIS- assume anzianità nel grado, ai fini giuridici, -OMISSIS- 4) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto.

I ricorrenti hanno altresì chiesto l'accertamento del proprio diritto ad essere reintegrati al lavoro e a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del loro diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell'Ordinamento Militare (Guardia di Finanza) e secondo le altre norme per il personale del Ministero dell'Interno.

I provvedimenti avversati sono stati impugnati per i medesimi motivi proposti con il ricorso introduttivo.

6. Con memoria del 26.09.2023 l'Amministrazione resistente ha richiamato le argomentazioni dalla stessa espresse in seno alla nota -OMISSIS- versata in atti.

6.1. Nella suddetta nota viene pregiudizialmente eccepita l'inammissibilità del ricorso introduttivo per elusione delle regole procedimentali e processuali. Viene in particolare osservato che nel ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica originariamente proposto dai ricorrenti fosse stato indicato quale controinteressato il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- tuttavia non risulterebbe che l'atto di opposizione da quest'ultimo proposto in data 24.08.2022 sia stato mai comunicato all'Amministrazione. Viene altresì rilevato che nel caso di specie non sia rinvenibile alcun elemento formale e sostanziale che permetta di individuare nel sig.-OMISSIS-la qualità di controinteressato nell'ambito del gravame proposto, difettando in capo a quest'ultimo la presenza di un interesse legittimo a formulare l'atto di opposizione. Da ciò discenderebbe che la trasposizione in sede giurisdizionale dell'originario ricorso sia da dichiarare inammissibile. Venendo meno la qualità di controinteressato del sig.-OMISSIS-i provvedimenti impugnati sarebbero stati avversati, continua l'Amministrazione, oltre i termini decadenziali previsti dal c.p.a..

6.2. Viene altresì eccepita l'inammissibilità del ricorso introduttivo anche perché volto a impugnare una disposizione normativa inquadrabile fra gli atti aventi forza di legge, ossia il D.L. 172/2021.

6.3. Nel merito l'Amministrazione ha replicato in ordine alla presunta fondatezza dei motivi di gravame dei due ricorsi.

7. Con memoria del 26.03.2024 i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento dei propri ricorsi.

7.1. Preliminarmente viene eccepito che nel processo amministrativo abbia valore di "memoria" soltanto l'atto depositato e sottoscritto digitalmente dal procuratore. Un generico richiamo ad altro atto non avrebbe valore quando quest'ultimo sia la vera memoria, quale atto giudiziario di parte. Le norme processuali dettate nel processo telematico per gli atti di parte, in particolare, imporrebbero che trattasi di atto nativo digitale, convertito in .pdf, e che lo stesso sia sottoscritto digitalmente in pades/bes.

7.2. Priva di fondamento sarebbe, secondo i ricorrenti, la prima eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione, in quanto - secondo i ricorrenti - il sig. -OMISSIS--avrebbe la qualità di controinteressato, di per sé idoneo a presentare opposizione in sede di ricorso straordinario.

7.3. I ricorrenti hanno inoltre ulteriormente argomentato in ordine all'asserita fondatezza dei propri motivi di gravame.

8. All'udienza pubblica del 17.04.2024, presenti i difensori delle parti costituite come da verbale, la causa è stata posta in decisione.

9. Deve preliminarmente scrutinarsi la prima eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione resistente, secondo la quale non risulterebbe alla stessa comunicato l'atto di opposizione proposto in data 24.08.2022 dal controinteressato--OMISSIS-in seno al giudizio avviato originariamente dai ricorrenti con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, affermandosi, altresì, che non sia rinvenibile alcun elemento formale e sostanziale che permetta di individuare nel sig.-OMISSIS-la qualità di controinteressato nell'ambito di tale gravame, difettando in capo a quest'ultimo la presenza di un interesse legittimo a formulare l'atto di opposizione.

9.1. Il Collegio ritiene che l'eccezione sia fondata alla luce di quanto di seguito esposto e considerato. Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, *"i controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso (straordinario), possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale"*.

Secondo quanto previsto dall'art. 41 c.p.a., *"il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto"*.

I controinteressati, in base ai principi generali elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, sono i soggetti che nell'atto impugnato siano individuati o individuabili e che abbiano una posizione di vantaggio dalla conservazione dell'atto, ricevendo un vantaggio diretto ed immediato dal provvedimento ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica in quanto titolari di un interesse sostanziale antitetico a quello di chi ricorre in giudizio (*ex multis*, Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 21 ottobre 2021, n. 891).

Da tali principi granitici deve trarsi il convincimento che il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-non sia qualificabile come controinteressato rispetto agli atti avversati con il presente ricorso introduttivo – aventi ad oggetto la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa degli odierni ricorrenti ai sensi del D.L. 44/2021 nonché i relativi atti di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale in uno agli atti presupposti – in quanto non può ritenersi che dalla conservazione di tali atti derivi per l'opponente una posizione di vantaggio o un positivo ampliamento della sfera giuridica, né potrebbe asserirsi che dal contenuto degli stessi atti sia possibile individuare il sig.-OMISSIS-come controinteressato.

Tale assunto è corroborato da quanto emerge alla luce della documentazione versata in atti dalle parti, dalla quale si appura che il sig.-OMISSIS-sia stato reso destinatario della notifica dell'originario ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nella mera qualità di collega degli odierni ricorrenti, per nulla inciso, anche indirettamente, nella propria sfera soggettiva dai provvedimenti avversati, atteso - peraltro - che secondo quanto evidenziato dai medesimi soggetti che ricorrono in

giudizio nell'ambito della memoria difensiva del 26.03.2024, "*tale figura è stata individuata in altro militare della gloriosa Guardia di Finanza*", sulla scorta del fatto che il ricorso straordinario necessitasse, a prescindere, di essere notificato ad almeno un controinteressato.

Deve escludersi, conseguentemente, che i soggetti che non siano controinteressati possano effettuare l'opposizione prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 1199 del 1971 (cfr. Cons. Stato, sez. II, 20.10.2020, n. 6318; Cons. Stato, sez. V, 20.05.2008, n. 2356).

La previsione della trasposizione, infatti, in base a quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 1199 del 1971 e alla interpretazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 148 del 1982 e n. 1 del 1964, riguarda i soggetti a cui il ricorso deve essere notificato ed è giustificata dalla salvaguardia della scelta in ordine alla tutela giurisdizionale per chi abbia "*un proprio qualificato interesse a contraddire nei confronti di una domanda avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento*".

Tale esigenza di assicurare la scelta circa la tutela giurisdizionale non può sussistere, ad avviso del Collegio, rispetto a chi sia da ritenersi estraneo, come nel caso di specie, all'oggetto del giudizio introdotto con il ricorso straordinario.

Tenuto conto, in particolare, che la proposizione del ricorso straordinario consente alle parti di impugnare un provvedimento amministrativo anche oltre il termine di decadenza previsto in sede giurisdizionale, la possibilità di opposizione non può quindi essere estesa a soggetti che non siano effettivamente controinteressati, in quanto, altrimenti opinando, si consentirebbe – mediante l'utilizzo distortivo dello strumento dell'opposizione di chi è indicato asseritamente come controinteressato – di eludere tali termini di decadenza e attivare *ex post* il giudizio in sede giurisdizionale, per il quale il termine di decadenza di sessanta giorni risultasse già decorso al momento della presentazione del ricorso straordinario.

Ritiene, dunque, il Collegio che l'atto di opposizione non potesse essere presentato dal signor - OMISSIS- con la conseguenza che la trasposizione operata dai ricorrenti deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 48, comma 3, c.p.a., con conseguente "*...restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria*".

9.2. Il Collegio ritiene che la restituzione degli atti debba essere disposta anche con riguardo al successivo ricorso per motivi aggiunti.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il principio di alternatività tra ricorso straordinario e tutela giurisdizionale risponde invero ad una *ratio* di tutela non dei privati bensì della giurisdizione, avendo lo scopo di evitare il rischio di due decisioni contrastanti sulla medesima controversia, e trova applicazione, pertanto, sia quando si tratta della medesima domanda o dell'impugnazione dello stesso atto, sia quando vi sia identità del bene della vita oggetto del rimedio

giustiziale esperito (Cons. Stato, Sez. II, 20.10.2020, n. 6318; Cons. Stato, Sez. III, 1 agosto 2014, n. 4099; Sez. IV, 18 settembre 2017, n. 4353).

La regola dell'alternatività, in particolare, è stata interpretata con elasticità dalla giurisprudenza, trovando applicazione anche nel caso di due impugnative rivolte dal medesimo soggetto avverso punti diversi dello stesso atto o, come nel caso di specie, quando si tratta di atti distinti, ma legati tra loro da un nesso di presupposizione (Cons. Stato, Sez. II, 20.10.2020, n. 6318; Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2013, n. 4375).

La regola dell'alternatività tra il ricorso straordinario al Capo dello Stato e quello giurisdizionale, come sancita dall'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, deve quindi ritenersi operante nei casi nei quali le due diverse impugnative siano sostanzialmente caratterizzate dall'identità del contendere e della relativa *ratio*. Una diversa soluzione, che ammettesse una pronuncia straordinaria sul solo atto introduttivo del giudizio, finirebbe per violare il principio dell'alternatività, che è alla base del rapporto tra rimedio straordinario e rimedio giurisdizionale (cfr. in particolare Consiglio di Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3062, che ha ritenuto che la trasposizione dei motivi aggiunti si estenda anche al ricorso proposto in sede straordinaria).

La proposizione del ricorso straordinario, pertanto, preclude non soltanto la formale impugnazione del medesimo provvedimento amministrativo innanzi al giudice di primo grado, ma anche la riproposizione della medesima domanda (*causa petendi e petitum*) oggetto del ricorso straordinario, evitandosi in tal modo il prodursi di due decisioni difformi, che abbiano il medesimo vincolo, e quindi il potenziale conflitto tra giudicato (in senso tecnico-giuridico) e vincolo giuridico ad esso sostanzialmente equiparabile (Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4324).

In applicazione di tali principi giurisprudenziali il ricorso per motivi aggiunti presentato nell'odierno giudizio – che riguardano le determine con le quali viene assunta l'anzianità nel grado, ai fini giuridici, degli odierni ricorrenti e viene esclusa l'anzianità di servizio nel periodo della sospensione ai sensi della D.L. 44/2021, avversati per gli stessi motivi per i quali sono stati impugnati i provvedimenti oggetto del gravame introduttivo – non può che risultare attratto dallo strumento di impugnazione del ricorso straordinario, per ragioni anche di economia e concentrazione dei mezzi processuali.

9.3. A nulla rileva, in ultimo, quanto osservato dai ricorrenti in ordine al fatto che l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero resistente sia contenuta in un atto che sia stato direttamente elaborato dall'Amministrazione e versato in atti dall'Avvocatura dello Stato, il quale non abbia formalmente natura di memoria; la nota prot. -OMISSIS- come si legge nella memoria difensiva presentata dall'Amministrazione, “è da ritenersi integralmente riproposta e trascritta” nella stessa e, in coerenza con il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo,

non risulta priva degli elementi costitutivi essenziali che sono idonei a renderla riconoscibile come tale.

10. Dall'accoglimento della sopra esposte eccezione di inammissibilità discende, in applicazione dell'art. 48, comma 3, c.p.a., "*la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria*", con rinvio al Ministero competente ai fini dell'istruzione del ricorso straordinario e dei motivi aggiunti.

11. In considerazione della particolarità delle questioni trattate e dei profili specifici della controversia le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili secondo quanto esposto in parte motiva, con rinvio al Ministero competente ai fini dell'istruzione del ricorso straordinario e dei motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Vista la richiesta dei ricorrenti e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti ricorrenti e a rivelarne lo stato di salute.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente

Daniele Profili, Primo Referendario

Francesco Fichera, Referendario, Estensore